

## Modelli Redditi 2020

e moduli collegati:  
novità principali

## DL n. 9/2020 e Modello 730/2020


Il DL n. 9/2020 «Coronavirus» ha previsto che a partire dall'anno 2020 la **presentazione del Mod. 730** da parte del contribuente (al proprio sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti/professionista) può essere effettuata **entro il 30 settembre 2020**.

I sostituti/CAF / professionisti abilitati concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte entro il:

- 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio
- 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto
- 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Il sostituto d'imposta effettua l'addebito/accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo per gli enti che erogano pensioni).

*NB: Il 30.9 rappresenta anche il termine entro il quale il contribuente può inviare «direttamente» all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.*



# Redditi PF - Frontespizio

La casella “**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**” è stata riposizionata nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE (precedentemente si trovava nel riquadro VISTO DI CONFORMITÀ).  
Si ricorda che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli **ISA** e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità, per beneficiare della *compensazione dei crediti* di importo non superiore a € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2020, qualora conseguino il **livello di affidabilità fiscale pari a 8 nel p.i. 2019 ovvero, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente** (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.4.2020).

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b> Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>							
	Situazioni particolari	Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.												
	Codice fiscale del professionista										FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA												
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input checked="" type="checkbox"/>																						

A tale proposito, si ricorda che in base al D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Legge di Bilancio 2020”, la compensazione dei crediti maturati a decorrere dal 2019, relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali, imposte sostitutive e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata:

- utilizzando i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle entrate;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Compensazione crediti (IRPEF,  
IRES, IRAP e imposte sostitutive,  
oltre ad IVA) > € 5.000



dal decimo giorno successivo a quello  
di presentazione della relativa dichiarazione

Ne deriva che, ad esempio, nell'ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020, il credito Irpef/Ires 2019 «over 5.000 euro» ivi emergente potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dal 10 novembre 2020.

NB: nel corso di Telefisco 2020 è stato chiarito che la regola vale anche per i crediti da integrativa ultrannuale (da esporre e far riemergere nel quadro DI), pur essendo stata già inviata l'apposita dichiarazione integrativa.

## Redditi PF – Familiari a carico

Per il 2019 i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico se hanno un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 4.000 euro (per gli altri familiari il limite è rimasto di 2.840,51 euro).

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<sup>1</sup> C	CONIUGE	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>			
2	F1	PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D			<sup>6</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8</sup>
3	F	<sup>2</sup> A D					
4	F	A D					
5	F	A D					
6	F	A D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9		NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	

# Redditi PF – Quadro RC Redditi di lavoro dipendente

Nella casella Casi particolari della **sezione I del quadro RC** sono stati previsti degli appositi **codici - 6, 8 e 9** - per i **contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 (cd. Impatriati)**, ai fini della tassazione del loro reddito di *lavoro dipendente* nella misura del **30%**, ovvero del **10%** se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ovvero del **50%** se sono sportivi professionisti. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

QUADRO RC										Altri dati					
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI															
Sezione I															
Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020)			3	,00	4					
RC2									,00						
RC3									,00						
RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	1	Somme tassazione ordinaria	2	Somme imposta sostitutiva	3	Ritenute imposta sostitutiva	4	Benefit	5	Benefit a tassazione ordinaria	6		
		Opzione o rettifica	7	Assenza Requisiti	9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	10	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	11	Imposta sostitutiva a debito	12	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	13		
		Tass.Ord.	8												
RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)														
	Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U. 4			) TOTALE 5					
		,00		,00		,00			,00			,00			
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)				Lavoro dipendente				1			Pensione	2		

Casi particolari

Per il lavoro autonomo nel quadro RE e per il reddito d'impresa nel quadro RF, nel quadro RG e nel quadro RD sono stati inseriti nuovi codici da riportare nelle caselle «Impatriati art. 16 D. LGS 147/2015»:

Impatriati

Art. 16 D.Lgs.  
147/2015

- il codice 2 per i lavoratori autonomi  ri di reddito d'impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 per dichiarare il reddito al 30% prodotto
- il codice 4, per i lavoratori autonomi o titolari di reddito d'impresa che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia per dichiarare il reddito al 10 per cento
- il codice 5, per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 aprile 2019 che possiedono la qualifica di sportivo professionista per dichiarare il reddito al 50% prodotto. Questo codice è presente solo nel quadro RE.

# Redditi PF – Quadro RC Redditi di lavoro dipendente

Bonus «Renzi»: anche per il 2019, l'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Fino al 2018, alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorrevano l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (quota Tfr). Poiché non sono state prorogate le disposizioni che prevedevano l'erogazione in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo è stata eliminata la casella «Quota Tfr».

## Redditi PF 2020

Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2020) 1	Bonus erogato (punto 392 CU 2020) 2	Esenzione ricercatori e docenti 4
			,00	,00

## Redditi PF 2019

Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2019) 1	Bonus erogato (punto 392 CU 2019) 2	Esenzione ricercatori e docenti 3	<del>Quota TFR 4</del>
			,00	,00	<del>,00</del>

## Redditi PF – Quadro RC Redditi di lavoro dipendente

Il rigo RC15 accoglie le nuove *agevolazioni per il personale della Polizia e delle Forze armate* che spettano ai lavoratori che nell'anno 2018 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro.

Per tali contribuenti è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul trattamento economico accessorio erogato. La misura di tale riduzione per l'anno 2019 è stata stabilita nell'importo massimo di 507 euro dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2020 (GU n.77 del 23-3-2020).

Sezione VI Detrazione per comparto sicurezza e difesa	RC15	Fruita tassazione ordinaria	Non fruita tassazione ordinaria	Fruita tassazione separata
		1	2	3
		,00	,00	,00

L'agevolazione effettivamente spettante in dichiarazione sarà esposta nel rigo RN17, col. 1.

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate	1	,00	2	,00
---	--------------	---	-----	---	-----

### Colonna 1 dei righi da RP8 a RP13, Codice “12” - Detrazione spese di istruzione

La soglia annua delle spese detraibili al 19% dall'Irpef per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è stato incrementato fino ad un importo non superiore a **800 euro** per ciascun alunno o studente (da 786 euro), portando lo sconto fiscale unitario da 149 euro a 152 euro.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
-----	-------------	--------------	---	---	-----

## Redditi PF – Quadro RP Oneri e spese

Ricollegandoci alla slide sui familiari a carico, si evidenzia che per la quantificazione delle spese di previdenza complementare che possono essere detratte dai genitori perché non hanno trovato capienza nel reddito dei figli a carico, è stata inserita la casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” compilabile con appositi codici, nella sezione II del quadro RP “Previdenza complementare”.

In particolare, nel caso di:

- figlio a carico (fino a 4.000 euro di reddito) va indicato il codice 2
- altro familiare a carico (fino 2.840,51 euro di reddito) va indicato il codice 1

Soggetto fiscalmente a carico di altri		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

Il Codice del Terzo settore dal 2018 prevede che le **liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali** sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora l'importo della deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Nel rigo **RP36** è stata quindi introdotta la **nuova colonna 4** denominata “**importo residuo RPF2019**”, la quale consente l'indicazione dell'importo deducibile delle erogazioni a favore delle Onlus, non utilizzato nel 2018.

# Redditi PF – Quadro RP Oneri e spese

Esempio.

Il contribuente ha effettuato un'erogazione liberale a un organizzazione di volontariato pari a 500 euro (colonna 2) nell'anno d'imposta 2019 e possiede un residuo di deduzione del periodo precedente pari a 500 euro (importo presente nel rigo RN47, colonna 37 del modello Redditi Pf 2019).

Il reddito complessivo è di 10.000 euro.

L'importo dell'erogazione può essere dedotto (RN3 oneri deducibili) per l'intero importo di 1.000 euro (RP36, col.3 < 10% di RN1, col.1 e RN3 < RN1 col.5).

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo rigo RPF2020 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2019
		1	2	3	4
			500,00	500,00	500,00

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
		1	2	3	4		
	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	10.000,00	,00	,00	,00	10.000,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
	RN3	Oneri deducibili				1.000,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					9.000,00

## Redditi PF – Quadro RP Oneri e spese

L'eventuale residuo di deduzione per erogazione liberale che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va indicato, nella sezione "Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni", al rigo RN47 col. 37 e/o colonna 38.

Start up RPF 2018 RN19	1	,00	Start up RPF 2019 RN20	2	,00	Start up RPF 2020 RN21	3	,00
Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
<b>RN47</b> Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2018	31	,00	Deduz. start up RPF 2019	32	,00
Deduz. start up RPF 2020	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	37	,00
Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	38	,00	Erog. sportive RPF 2020	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2020	40	,00

## Redditi PF – Quadro RP Oneri e spese

Il rigo **RP56** nella sezione III C denominata “**Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%**”, accoglie due agevolazioni di natura transitoria:

- **Codice 1 «pace contributiva»** per la detrazione del 50% da applicare agli oneri sostenuti per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
- **Codice 2 «infrastrutture di ricarica»** in caso di detrazione del 50% delle spese non superiori a 3.000 euro, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019, relative all’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
Pace contributiva o colonnine per la ricarica	1	2	3	4
<b>RP56</b>			,00	,00
	Codice fiscale	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
colonnine per la ricarica	5	6	7	8
			,00	,00

## Redditi PF – Quadro RP Oneri e spese

Rigo **RP82**: è stata incrementata la **detrazione** per le spese di mantenimento dei **cani guida**.

La casella va barrata per fruire della detrazione forfetaria che da 516,46 euro è stata innalzata a **1.000 euro** per il periodo d'imposta 2019 (la detrazione vera e propria è riportata nel rigo RN17 colonna 2).

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)



RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

Forze Armate

1

,00

2

,00



## Redditi PF – Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva.

I righi **RM32** e **RM33** (sezione XVII) sono dedicati alla **nuova imposta sostitutiva del 15%** dovuta dal 2019 sul reddito derivante dai **compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

In colonna 7 del rigo RM32 va inserita l'imposta da versare, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il saldo Irpef, la quale va riportata nella colonna 1 del rigo RX18 e versata con il codice tributo 1856.

Nel rigo RM33 (acconto 2020) va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto (stesse modalità e stessi termini previsti per acconto Irpef).

# Redditi PF – Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Sez. XVII		RM32		RM33		RX18					
Imposta sostitutiva sulle lezioni private		Importo totale compensi	Imposta sostitutiva dovuta	Ecceденza dichiarazione precedente	Ecceденza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione		Ecceденza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4	5	Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione			
		,00	,00	,00	,00	,00					
		Acconti sospesi	Imposta a debito	Imposta a credito							
		6	7	8							
		,00	,00	,00							
Acconto 2020		RM33									
Imposta sostitutiva sulle lezioni private		Primo acconto	Secondo o unico acconto								
		1	2								
		,00	,00								
RX18		Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)									
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

# Redditi PF - Quadro RL Altri redditi

Nel **rigo RL15, colonna 1 (codice 6)**, vanno riportati i compensi per *attività occasionale di lezioni private e ripetizioni*, svolta dai suddetti docenti, nel caso invece di opzione per la **tassazione ordinaria**.

RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati		
		1	2	3
			,00	,00

## Redditi PF – Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva.

Il modello Redditi 2020 PF reca, nel **quadro RM**, la **sezione XVIII** denominata **“Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR”**, riguardante il regime agevolato per le persone fisiche titolari di **redditi di pensione estera** che **trasferiscono** in Italia la propria **residenza** in uno dei **comuni** appartenenti al territorio del **Mezzogiorno**, con **popolazione non superiore ai 20.000 abitanti**, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia (cd. **“pensionati neo residenti”**).

Tali pensionati possono optare per l’assoggettamento dei **redditi di qualunque categoria prodotti all’estero** a un’**imposta sostitutiva**, calcolata in via forfettaria, con **aliquota del 7%** per ciascuno dei periodi di imposta di validità della scelta.

## Redditi PF – Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Nel rigo RM37, in colonna 1, dovrà essere indicato lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi da pensione; nella colonna 2, l'ammontare dei medesimi redditi e nella colonna 3 i redditi prodotti all'estero da assoggettare a imposta sostitutiva.

Questa (7%) viene quindi calcolata nella colonna 4 e dovrà essere riportata nella colonna 1 del rigo 19 del quadro RX del modello Redditi Pf 2020.

# Redditi PF – Quadro RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

**Sez. XVIII**  
Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR

<b>RM34</b>	Opzione 1	1° anno di esercizio dell'opzione 2	Codice Comune 3	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione		4 SÌ	5 NO	Revoca dell'opzione 6
<b>RM35</b>	Altra Cittadinanza		Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2				
<b>RM36</b>	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale		Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero 3	Codice Stato Estero 4	
<b>RM37</b>	Stato soggetto estero erogante 1	Redditi da pensione estera 2	Redditi prodotti all'Estero 3	Imposta sostitutiva dovuta 4				
		,00	,00	,00				

	Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
<b>RX19</b> Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	,00		,00	,00	,00

# Redditi PF – Quadro RR Contributi previdenziali

Nel modello Redditi PF, quadro RR, è stata eliminata la Sezione III – Contributi dovuti alla «CIPAG».

**Sezione III**  
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

RR13 Matricola											
CONTRIBUTO SOGGETTIVO											
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Base imponibile			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità			
10	,00	11	,00	12	,00	13	,00	14	,00		
CONTRIBUTO INTEGRATIVO											
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Volume d'affari ai fini IVA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Volume d'affari PA		Riaddebito spese comuni PA		Volume d'affari privati		Riaddebito spese comuni privati					
10	,00	11	,00	12	,00	13	,00				
Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo	
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	,00	19	,00

## Redditi PF – Quadro LM Regime di vantaggio e forfetario

Nel regime forfetario la **soglia di ricavi o compensi** percepiti (nell'anno precedente) per l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 15%, è stata elevata a **65.000 euro**.

Nel quadro LM, righe **da LM22 a LM27**, è stata inserita la nuova **colonna 4 “diritto autore correlati”** dove saranno indicati i compensi da *cessione dei diritti d'autore* (ove correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta), sui quali non si dovranno applicare i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività, bensì gli specifici **coefficienti di abbattimento** per il lavoro autonomo ovvero:

- **0,75% (riduzione del 25%)**
- **0,60% (riduzione del 40% se contribuente di età inferiore a 35 anni).**

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)		Nuova attività (art.1, comma 65)	
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
	1	2	%	3	4	5	
				,00	,00	,00	
	LM23	1	2	3	4	5	
			%				
				,00	,00	,00	

## Redditi PF – Quadri Reddito d'Impresa – Maxi ammortamento

Il D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) ha prorogato l'agevolazione del **maxi ammortamento**, cioè del beneficio fiscale del 30% sul costo di acquisizione del bene, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (entro il 30 giugno 2020 a determinate condizioni).

Nei quadri RF e RG sono stati pertanto introdotti i seguenti nuovi codici:

Rigo	Codice	Descrizione
RF55	79	il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
RG22	44	

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha prorogato con modificazioni l'**iper ammortamento**, prevedendo che la **maggiorazione** venga **differenziata** a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

La maggiorazione è pari al:

- **170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

## Redditi PF – Quadri Reddito d’Impresa – Iper ammortamento

Nei **quadri RF e RG** sono stati pertanto introdotti rispettivamente i seguenti **nuovi codici**:

Rigo	Codice	Descrizione
RF55	75	il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ("Industria 4.0") <b>effettuati entro il 31 dicembre 2019</b> , ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
RG22	42	La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione <b>non si applica</b> agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
RF55	76	il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali per gli investimenti <b>effettuati entro il 31 dicembre 2019</b> , ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 40%
RG22	43	

L'art. 4, comma 1, D.L. n. 34/2019 c.d. "Decreto crescita" ha previsto, per i soggetti titolari di reddito di impresa che adottano il regime agevolativo **Patent box**, la possibilità di **optare, in alternativa** alla istanza di **ruling**, per la **determinazione diretta del reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione** predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento 30 luglio 2019. Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.

L'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

- è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent box;
- ha durata annuale;
- è irrevocabile e rinnovabile.

## Redditi PF – Quadro RS Prospetti vari - Quadro RF

Nel modello REDDITI 2020 PF è stato pertanto creato il **nuovo rigo RS147 "Patent box (art. 4, D.L. n. 34/2019)"**. I soggetti interessati esercitano l'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione barrando la casella 1 del rigo RS147. I soggetti, non obbligati all'attivazione delle procedure di ruling, comunicano, al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista, il possesso della documentazione barrando la casella 2 del rigo RS147.

Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019) <b>RS147</b>	Opzione <sup>1</sup>	Possesso <sup>2</sup> documentazione
---	----------------------	---

Inoltre, nel rigo **RF50** è stata prevista la **colonna 3** per l'indicazione della quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "patent box" qualora il contribuente abbia optato per l'opzione diretta (alternativa al ruling) ora descritta.

		PATENT BOX			7
		Ruling		Documentazione	
<b>RF50</b> Reddito esente e detassato	(di cui	1	2	3	)
		,00	,00	,00	
		Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/plusvalenze	Pesca e navi da crociera	
		4	5	6	
		,00	,00	,00	,00

## Redditi SC – Quadro RF Reddito d'impresa

Con il recepimento della direttiva 1164/2016/Ue (Anti tax avoidance directive - Atad), il DLgs. 142/2018 ha ridefinito il regime degli interessi passivi (art. 96 del TUIR) e le modifiche alla disciplina hanno avuto riflessi sul “**Prospetto interessi passivi non deducibili**” contenuto nel quadro RF.

Dal periodo d'imposta 2019, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del Tuir (*novità*), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e (*novità*) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti (da indicare al rigo RF118 colonna 4).

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5	6		
	,00	,00		

L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del ROL relativo al periodo d'imposta e il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti.

Novità più rilevanti in materia di utilizzo del ROL:

- esso è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione indicati nel codice civile (articolo 2425 cc, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di leasing finanziario di beni strumentali) *assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (cd. ROL fiscale)*;

## Redditi SC – Quadro RF Reddito d'impresa

- va utilizzato prioritariamente il 30% del Risultato operativo lordo del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del ROL *riportato* da periodi d'imposta precedenti, *a partire da quello meno recente* (previste apposite colonne nel rigo RF119);
- il ROL eccedente *non è più riportabile in avanti senza limiti temporali ma può essere portata ad incremento del ROL dei successivi 5 periodi d'imposta* (previste apposite colonne nel rigo RF120).

RF119	Risultato operativo lordo	1	2	3	4		
		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente		
		,00	,00	,00	,00		
		5	6	7			
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili			
		,00	,00	,00			
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile			Consolidato		Presente periodo d'imposta
			1	2	3		
			,00	,00	,00	,00	
			4	5	6	7	
			4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	
			,00	,00	,00	,00	

## Redditi SC – Quadro RF Reddito d'impresa

Resta possibile la *riportabilità ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi*: gli interessi passivi che in un determinato periodo d'imposta eccedono la somma tra

- gli interessi attivi di competenza di tale periodo,
- gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti,
- il 30% del Rol del periodo,
- il 30% del Rol riportato dai periodi d'imposta precedenti,

(e che quindi risultano indeducibili nel periodo d'imposta) sono riportabili e deducibili nei successivi periodi d'imposta, *senza limiti temporali* (rigo RF121, colonna 3).

		Interessi passivi non deducibili		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
RF121	Interessi riportabili	(di cui <sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00 )	<sup>3</sup> ,00
		Interessi attivi		
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		(di cui <sup>4</sup> ,00	<sup>5</sup> ,00 )	<sup>6</sup> ,00

Infine, è stato inserito l'apposito *riga RF122* per gli interessi passivi sostenuti in relazione a *prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016*, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, i quali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

- a) il 30% del "*ROL contabile*" prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che risulta non ancora utilizzato al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 96 del TUIR.

A tal fine, il contribuente può scegliere se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla precedente lettera a) o l'importo di cui alla precedente lettera b).

	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
<b>RF122</b> Prestiti ante 17/06/2016	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>
	,00	,00	,00	,00

## Redditi SC – Quadro RF Reddito d'impresa

Il decreto «crescita» ha previsto che il maggiore o minor valore di *strumenti finanziari convertibili*, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisce, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'Ires (e dell'Irap). Ciò purché ne sia fornita separata evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione, mediante compilazione del nuovo prospetto del quadro RF (rigo RF140).

Strumenti finanziari convertibili	RF140	Anno		Valore		Anno		Valore	
		1	2	3	4	5	6	7	8
					,00				,00
					,00				,00
					,00				,00
					,00				,00

## Redditi SC – Quadro FC Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

Per quanto riguarda i *redditi dei soggetti controllati non residenti*, al fine di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia, ancora il decreto «Atad» ha previsto l'applicazione delle regole di determinazione del reddito ai fini Ires previste per le imprese residenti, a eccezione delle disposizioni riguardanti, le società di comodo, le società in perdita sistematica, l'aiuto alla crescita economica (Ace) e la rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, del Tuir).

Rispetto al quadro FC, che ospita la determinazione del suddetto reddito della Cfc, del modello Redditi SC dello scorso anno è stato, quindi, *eliminato il prospetto per la “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo”*.

SEZIONE III Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo	FC44	Esclusione <sup>1</sup>	Disapplicazione società non operative <sup>2</sup>	Soggetto in perdita sistematica <sup>3</sup>	Imposta sul reddito - società non operativa <sup>4</sup>	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica <sup>5</sup>	Casi particolari <sup>6</sup>
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
FC45	Titoli e crediti		,00	2%		,00	1,50%
FC46	Inmobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%
FC47	Inmobili A/10		,00	5%		,00	4%
FC48	Inmobili abitativi		,00	4%		,00	3%
FC49	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
FC50	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%
FC51	Totale			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Raddito presunto
				2	3	5	
FC52	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00	,00		,00
FC53	Reddito imponibile minimo						,00

## Redditi SC – Quadro RQ Altre imposte

Il quadro RQ, relativo alle imposte sostitutive, vede l'importante novità riferita ai soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di **concessioni nei settori autostradali, aeroportuali e portuali**, i quali sono tenuti a liquidare la **nuova addizionale IRES del 3,5%** (art. 1 comma 716 della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) nella stessa sezione XI-A riservata alla liquidazione dell'addizionale per gli intermediari finanziari (la norma per i concessionari risulta, infatti, retroattiva al 2019).

SEZIONE XI-A Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie	Perdite pregresse				
	Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RQ43	Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00
	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00
	Imposta a debito	Imposta a credito			
	21 ,00	22 ,00			

## Redditi SC – Quadro RQ Altre imposte

La medesima sezione XI-A va compilata anche da coloro che hanno esercitato l'opzione per la tassazione consolidata di gruppo e dai contribuenti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale. Quest'ultimi assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento. I contribuenti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza scale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Al fine di identificare questo tipo di utilizzo della sezione XI-A, la casella “Addizionali IRES” posta nel prospetto “Tipo di dichiarazione” del “Frontespizio” della dichiarazione va compilata con il codice 2.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Quadro AC		EA	Consolidato Trasparenza		Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

## Redditi SC – Quadro TR Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Nel quadro TR è stato inserito un apposito prospetto per il *monitoraggio dei valori fiscali in ingresso* in caso di trasferimento della sede dall'estero all'Italia (cd. Entry Tax). Si tratta di un adempimento di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, previsto dall'art. 166-bis comma 6 del TUIR, che sinora non aveva trovato regole applicative.

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo 1	Denominazione 2	Codice Stato estero 3	Accordo preventivo 4
		TR12	Descrizione attività/passività 1	Valore attività 2	Valore passività 3
	TR13	1	2	3	4
	TR14	1	2	3	4
	TR15	1	2	3	4
	TR16	1	2	3	4
	TR17	1	2	3	4
	TR18	1	2	3	4
	TR19	1	2	3	4
	TR20	1	2	3	4

È stata ripristinata la **deducibilità al 70% del costo dei lavoratori stagionali** (la deducibilità integrale prevista dall'art. 1 comma 116 della L. 205/2017 era stata infatti disposta per il solo 2018).

IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali		Deduzione
			di cui 2	3	
			,00	,00	,00

## IRAP – QUADRO IS Prospetti vari

È stato soppresso (ad opera dell'art. 1 comma 1086 della L. 145/2018) il **credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti** (ex art. 1 comma 21 della L. 190/2014). La soppressione tuttavia riguarda esclusivamente il beneficio che sarebbe maturato dal periodo d'imposta 2019 e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal 2020.

Di conseguenza, la **sezione XVI** del modello IRAP 2020 va compilata in caso di **eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione**.

Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
		1	2	4	5
		,00	,00	,00	,00

## Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Con Provvedimento 31 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito i nuovi **175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **ISA** per il periodo d'imposta 2019.

In modo analogo a quanto avveniva con gli studi di settore, **gli indici approvati per la prima volta iniziano con la lettera "A"**, mentre **quelli oggetto di revisione**, sono caratterizzati **dalla lettera iniziale "B"**.

I 175 modelli e le relative istruzioni afferenti gli Isa approvati, sono riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

- comparto agricolo (Isa individuati dalla lettera A)
- attività delle manifatture (Isa individuati dalla lettera D)
- comparto economico dei servizi (Isa individuati dalla lettera G)
- attività dei professionisti (Isa individuati dalla lettera K)
- area del commercio (Isa individuati dalla lettera M).

**Nuova causa di esclusione:** gli ISA non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione **partecipanti a un gruppo IVA**.

*Attenzione: prima di passare all'analisi della nuova modulistica evidenziamo che da quest'anno eventuali successive modifiche alla stessa verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate senza la necessità di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

## Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

La struttura della modulistica 2020 prevede i seguenti **quadri contabili**:

- *quadri F - Dati contabili Imprese*
- *quadri G - Dati contabili Professionisti*
- *quadri H - Dati contabili Professionisti > novità.*

I quadri dei **dati contabili G e H** afferiscono ad Isa applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, **rispettivamente**, nel 2018 (**vecchi ISA**) e nel 2019 (**nuovi ISA**).

## Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

*La struttura e la composizione dei righi del **nuovo quadro H** è praticamente identica a quella dei quadri RE (determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni) dei modelli Redditi e le istruzioni precisano che nei righi del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE, ad eccezione dei seguenti ulteriori dati:*

- rigo H01 “Valore dei beni strumentali”;
- rigo H21 “Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa”;
- righi da H22 a H27 relativi agli elementi contabili necessari alla determinazione dell’IVA.



## Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Vi è stata anche una (limitata) revisione della struttura e composizione del **quadro F (dati contabili imprese)**, con l'eliminazione di righe e informazioni non più necessarie all'applicazione degli Isa.

In primo sono state **eliminate** tutte le informazioni relative all'indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad **aggio o ricavo fisso**. *Di conseguenza, le componenti positive e negative di reddito da indicare nel quadro F dovranno ora far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni.* Tali dati sono stati trasferiti nel quadro C "Elementi specifici dell'attività" dei soli ISA interessati a questa fattispecie di componenti.

### QUADRO C

#### Dati contabili relativi alle attività ad aggio o a ricavo fisso

C01	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C02	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C03	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C04	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
C05	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in C02 e/o C04)	,00

Elementi  
specifici  
dell'attività

## Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Ulteriori modifiche relative al quadro F:


- eliminazione dei righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi” riuniti nel solo rigo “Costi per servizi”;
- eliminazione di informazioni puntuali («di cui»):
  - sulle “quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”;
  - sulle “Spese per lavoro per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro”;
  - sulle “Spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali”;
  - sul “Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria”.

# La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale:

- abolendo definitivamente la TASI;
- prevedendo un'unica forma di prelievo - l'IMU - che ricalca in gran parte la disciplina IMU prevista per fino al 2019.

In base a ciò, nell'ambito della IUC, risultano sostanzialmente **unificate** le forme previgenti di prelievo **IMU** e **TASI**, mentre la TARI rimane invariata.



## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

Il **soggetto attivo** della nuova IMU, è il **Comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso (è però riservata allo Stato una parte del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale “D”).

I **soggetti passivi** dell'imposta sono i:

- **proprietari;**
- **titolari del diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie),

*sia*

- persone fisiche (privati, professionisti, imprese individuali, imprese familiari e coniugali),

*che*

- soggetti collettivi (società commerciali e non, enti privati, enti pubblici, condomìni, ecc.).

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

Per quanto riguarda l'**ambito oggettivo**, la nuova IMU risulta dovuta sugli **immobili ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, etc.) e C/7 (tettoie), limitatamente ad **un'unità** per ogni tipologia.

La nuova IMU rimane dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. di lusso), ai quali si applica un'aliquota ridotta e una specifica detrazione (200 euro).

# La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

Sono **esenti** dall'imposta i **terreni agricoli**:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP comprese le società agricole;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina.

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

La **base imponibile** dei fabbricati iscritti in catasto per la nuova IMU è costituita dal prodotto tra:

- la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla quale va operata la rivalutazione del 5%;
- un coefficiente di capitalizzazione (diverso a seconda del gruppo catastale di appartenenza dell'immobile).

I coefficienti sono gli stessi previsti fino al 2019 per la vecchia IMU.

Il valore dei fabbricati del gruppo catastale D:

- non iscritti in catasto;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati;

è determinato, come in precedenza, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo il metodo contabile.

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

Per le aree fabbricabili, il valore da tenere in considerazione al fine della determinazione della base imponibile, è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, «non esenti», il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 (lo stesso della vecchia IMU).

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

Restano confermate le **riduzioni del 50% della base imponibile** previste per la vecchia IMU, per:

- i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
- i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, al rispetto di determinate condizioni.

## Aliquote

<b>IMMOBILE</b>	<b>ALIQUTA BASE</b>	<b>MODIFICABILITÀ DA PARTE DEI COMUNI</b>
Abitazione principale di lusso	0,5%	Con deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota base può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuita fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	I Comuni possono ridurla fino all'azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	0,1%	I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU
Terreni agricoli	0,76%	I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%
Immobili diversi dall'abitazione principale	0,86%	I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

I soggetti passivi effettuano il **versamento** dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due rate**, con scadenza rispettivamente **16 giugno e 16 dicembre** (resta ferma la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno).

Il versamento deve essere eseguito con il modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale, oppure (probabilmente in futuro) utilizzando la piattaforma PagoPA.

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

A regime, il versamento della **prima rata** è pari (*novità*) all'**imposta dovuta per il primo semestre** applicando **aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente** e la **seconda rata**, a saldo per l'intero anno, è eseguita a **conguaglio** sulla base delle **aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10** di ciascun anno.

*In sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020) la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019, con possibilità di adottare, in base alla circolare 1/DF/2020, un metodo «pseudo-previsionale» (sulla base delle aliquote 2019 ovvero 2020 se già deliberate dal Comune) per gli immobili che hanno modificato le caratteristiche soggettive ovvero oggettive (compra-vendite, cambi di destinazione, ecc.).*

## La nuova Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

La scadenza per la **presentazione della dichiarazione** è stata posta nuovamente al **30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti** per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre).

Tutti i marchi e prodotti menzionati sono di proprietà delle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Le videate riportate nel presente documento sono a titolo di esempio e possono riportare release non aggiornate.